

COMUNE DI FAGGIANO

Provincia di Taranto

Ufficio Tecnico Comunale

(C.F. 80011170737 – P.I. 01770170734 – C.C.P. 12187746 – Tel. 099.591.22.92 (Centr.)
099.591.27.88 (U.t.c.) – Tel/Fax 099.5914240 (U.t.c.) - Fax 099.591.24.65 (Segreteria)
E-mail: ufftecfa@libero.it – Indirizzo: Via Shkanderbeg, 23 – Cap 74020

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI SCAVI E INTERVENTI VARI SU SUOLO PUBBLICO

Approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 58 del 30.11.2009

INDICE

Art. 1 Oggetto.....
Art. 2 Generalità - Definizioni
Art. 3 Domanda
Art. 4 Rilascio dell'autorizzazione.....
Art. 5 Interventi urgenti
Art. 6 Condizioni particolari di intervento.....
Art. 7 Revoca, sospensione, proroga dei lavori e rinuncia all'esecuzione dei lavori
Art. 8 Competenza dei lavori.....
Art. 9 Condotta dei lavori.....
Art. 10 Segnaletica.....
Art. 11 Occupazione del suolo e del sottosuolo.....
Art. 12 Nuove strade e rifacimenti completi della pavimentazione.....
Art. 13 Scavi su strada e/o pertinenza stradale.....
Art. 14 Rinterro e Ripristino Provvisorio.....
Art. 15 Ripristino definitivo.....
Art. 16 Scavi e ripristini su marciapiedi in conglomerato bituminoso, in pavimentazione speciale, banchine stradali sterrate e/o inerite.....
Art. 17 Realizzazione di nuovo accesso carraio.....
Art. 18 Strade Bianche.....
Art. 19 Prescrizioni generali.....
Art. 20 Prescrizioni particolari.....
Art. 21 Tombinamento fossi e ripristino definitivo.....
Art. 22 Estensione dei ripristini definitivi.....
Art. 23 Responsabilità.....
Art. 24 Garanzie.....
Art. 25 Vigilanza.....
Art. 26 Sanzioni.....
Art. 27 Piano annuale Interventi dei concessionari di pubblici servizi.....
Art. 28 Rilascio benessere finale.....
Art. 29 Norme Transitorie.....
Art. 30 Entrata in vigore.....
ALLEGATI TECNICI.....

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il rapporto tra l'Amministrazione Comunale e chiunque, avente titolo, che abbia la necessità di intervenire nel suolo comunale per l'installazione, la modifica, l'integrazione, il mantenimento, di sottoservizi e impianti.
2. Più avanti alla voce "regolamento" deve intendersi il presente "Regolamento per l'esecuzione di scavi e interventi vari su suolo pubblico" .

Art. 2
Generalità - Definizioni

1. Le prescrizioni riportate nel presente "Regolamento per l'esecuzione di scavi e interventi vari su suolo pubblico" si applicano alle strade e/o pertinenze stradali di competenza del Comune di Faggiano.
2. Le autorizzazioni ad eseguire scavi su suolo pubblico interessanti le strade e/o le pertinenze stradali di competenza del Comune di Faggiano sono disciplinate dalle prescrizioni riportate nel presente regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i. ed al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", al D.L. 27.06.2003 n. 151 convertito in legge 1.8.2003 n. 214, al D.L. 30.9.2003 n. 269 e s.m.i., nonché alle norme riportate negli atti della delibera di G.C. n. 64 del 17.7.2008, con cui è stata approvata definitivamente la delimitazione del centro abitato del Comune di Faggiano (Ta).
3. Per scavo si intende qualsiasi apertura temporanea:
 - sul suolo pubblico,
 - su aree di proprietà comunale,
 - su strade,
 - su pertinenze stradali
 - su aree con servitù di pubblico transito.
4. Chiunque voglia eseguire scavi su suolo pubblico deve ottenere la specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio Tecnico del Comune di Faggiano, ad eccezione dei lavori eseguiti in economia dallo stesso Servizio Tecnico o appaltati dal Comune di Faggiano. Per questi ultimi i progettisti incaricati dovranno comunque attenersi alle prescrizioni tecniche di cui al presente Regolamento.
5. Le prescrizioni riportate nel presente regolamento non si applicano alle costruzioni di canalizzazioni, ponti, tombinamenti e muri di sostegno ubicati totalmente in proprietà privata.

Art. 3
Domanda

1. Chiunque intenda effettuare lavori su suolo pubblico (sedi stradali, banchine, tombinamento fossi, ecc.) sia per la posa di nuovi impianti, sia per la manutenzione di impianti già esistenti, dovrà presentare domanda all'Amministrazione Comunale.
2. Ogni richiesta di:
 - Autorizzazione all'esecuzione di scavi su suolo pubblico finalizzati ad interventi di posa in opera, estensione, potenziamento, manutenzione, sostituzione, rimozione di canalizzazioni e/o sottoservizi;
 - Autorizzazioni all'esecuzione di tombinamento fossi;

dovrà essere redatta in bollo su appositi **modelli**, i quali dovranno essere debitamente compilati in ogni parte e contenere tutti gli elementi previsti nei modelli stessi, pena la non accettazione della richiesta.

In particolare, la domanda deve:

- a) specificare generalità, codice fiscale o Partita IVA e domicilio del richiedente o, nel caso di persone giuridiche ragione, sede sociale e generalità del legale rappresentante;
- b) indicare lo scopo per cui si intende intervenire sul suolo, la precisa ubicazione dell'intervento, le dimensioni dello stesso, il tipo di pavimentazione interessata dalla rottura e i tempi previsti per l'esecuzione;
- c) essere corredata da:
relazione tecnica (in cui dovranno essere precisati i mq. di scavo) ed elaborati grafici (planimetrie e sezioni) in numero e scala tali da individuare l'opera da eseguire. Se ritenuto necessario dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, il soggetto interessato all'intervento dovrà fornire, a proprie spese, il rilievo fotografico della zona in cui si realizza l'intervento.

Prima dell'inizio dei lavori, ed in caso di accoglimento della domanda, il titolare dell'autorizzazione deve inoltre presentare apposita **modulistica** di inizio lavori nella quale devono essere indicati:

- a) il nominativo del **Direttore dei Lavori** il quale deve:
 - controfirmare la domanda in segno di accettazione dell'incarico;
 - dichiarare che sono state eseguite tutte le opportune indagini per verificare che lo scavo e la posa di tubazioni, condotte o cavi è compatibile con la presenza di manufatti o altri impianti presenti nel sottosuolo;
 - dichiarare di attenersi alle prescrizioni tecniche inerenti all'autorizzazione di rottura suolo pubblico;
 - comunicare data di inizio e termine dei lavori;
 - **redigere il certificato di regolare esecuzione** controfirmato dall'Impresa esecutrice;
- b) Dichiarazione da parte del Committente, coordinatore della sicurezza ed impresa di ottemperare a quanto disposto dalle normative di cui al d. lgs. n. 81 del 09.04.2008 e succ. m.e.i.

3. Per lavori di modesta entità (interventi non superiore ai 3 mq) e solo nel caso la richiesta provenga da singoli cittadini è ammessa l'autocertificazione dell'inizio lavori.

4. La domanda, non completa della documentazione prevista, potrà dare corso al procedimento per il rilascio, solamente ad integrazione avvenuta.

Art .4 Rilascio dell'autorizzazione

1. Il Servizio Tecnico, acquisito, se necessario, il parere della Polizia Municipale e quello dei proprietari della strada se la richiesta è effettuata su strade Provinciali o Statali, si esprimerà in merito ad ogni singola richiesta, rilasciando, entro 30 gg dal ricevimento della domanda o dal ricevimento del parere dell'Ente proprietario della Strada, apposita autorizzazione .

2. Il diniego alla richiesta verrà comunicato per iscritto entro 15 gg dal ricevimento al titolare della richiesta con le relative motivazioni.

3. Inoltre si prescrive che:

1. Ogni modifica dei dati riportati nella comunicazione dovrà essere preventivamente autorizzata, in particolare per quanto riguarda le variazioni del tracciato di posa dei sottoservizi;
2. Se ritenuto necessario, a richiesta del Servizio Tecnico, il richiedente dovrà fornire a proprie spese il rilievo fotografico della zona interessata dall'intervento;

3. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione di scavi su suolo pubblico, verrà interrotto qualora si rendessero necessari chiarimenti e/o elementi integrativi o pareri vincolanti di altri enti; in tal caso il termine riprenderà a decorrere dalla data di ricezione degli atti o chiarimenti richiesti.

4. Ogni autorizzazione ad eseguire scavi su suolo pubblico avrà una validità temporale di 90 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di emissione della specifica autorizzazione da parte del Servizio Tecnico del Comune di Foggiano. Entro tale termine il soggetto titolare dell'autorizzazione dovrà portare a compimento:

- I lavori: di scavo, relativi alle canalizzazioni e/o sottoservizi, di ripristino provvisorio qualora l'intervento venga eseguito presso una qualsiasi strada e/o pertinenza stradale ad eccezione di: marciapiedi, strade e/o pertinenze stradali in pavimentazione speciale, strade e/o pertinenze stradali non pavimentate in conglomerato bituminoso, banchine stradali sterrate e/o inerbite;
- I lavori: di scavo, relativi alle canalizzazioni e/o sottoservizi, di ripristino definitivo qualora l'intervento venga eseguito presso: marciapiedi, strade e/o pertinenze stradali in pavimentazione speciale, strade e/o pertinenze stradali non pavimentate in conglomerato bituminoso, banchine stradali sterrate e/o inerbite;

il tutto secondo le prescrizioni riportate nel presente Regolamento.

Trascorso infruttuosamente tale termine la suddetta autorizzazione sarà automaticamente da ritenersi nulla.

5. Termini **più restrittivi** potranno essere imposti dal Servizio Tecnico del Comune di Foggiano, relativamente alle autorizzazioni ad eseguire scavi su suolo pubblico presso: i centri abitati e/o commerciali in concomitanza delle festività natalizie e pasquali, i luoghi in cui è prevista l'esecuzione degli interventi appaltati dal Comune di Foggiano o da altre Pubbliche Amministrazioni, i luoghi in cui è previsto lo svolgimento di manifestazioni ed eventi organizzati e/o autorizzati e/o patrocinati dalla stessa Amministrazione Comunale, in altre particolari situazioni valutate tali ad insindacabile giudizio del Servizio Tecnico del Comune di Foggiano, riportando nelle specifiche autorizzazioni le relative tempistiche di esecuzione.

6. Termini **meno restrittivi** potranno essere concessi dal Servizio Tecnico del Comune di Foggiano, in particolari situazioni valutate tali e ad insindacabile giudizio del Servizio stesso, riportando nelle specifiche autorizzazioni le relative tempistiche di esecuzione.

Art. 5 Interventi urgenti

1. Nei casi di urgenza, riguardanti la ricerca e la riparazione di guasti, gli enti concessionari di pubblici servizi sono autorizzati ad eseguire scavi anche in assenza di preventiva autorizzazione, fatto salvo il rispetto, nella esecuzione degli interventi, di quanto riportato nel presente regolamento.

Gli stessi enti dovranno comunque dare comunicazione dell'intervento, anche attraverso fax o posta elettronica certificata, ai competenti uffici comunali (comando di Polizia Municipale e Servizio Tecnico).

2. Tale comunicazione deve essere regolarizzata, utilizzando apposito **modello** disponibile presso lo sportello del Servizio Tecnico. L'autorizzazione ha l'effetto di sanatoria.

3. Una volta presentata la richiesta di autorizzazione in sanatoria, la procedura si svilupperà nel modo previsto per gli interventi autorizzati in via preventiva.

Art. 6 Condizioni particolari di intervento

Se ritenuto necessario da parte del Comune di Faggiano per tutelare la viabilità durante particolari eventi come ad es.: fiere, mercati, esposizioni, punti nodali del traffico, ecc., l'autorizzazione potrà prevedere l'esecuzione dei lavori in più turni giornalieri, compreso il sabato e i giorni festivi, o in casi particolari di notte.

Art. 7

Revoca, sospensione, proroga dei lavori e rinuncia all'esecuzione dei lavori

1. E' facoltà dell'Ente, per ragioni di sicurezza pubblica, revocare o sospendere le autorizzazioni già rilasciate anche a lavori già iniziati. Il titolare dell'autorizzazione deve a sua cura e spese provvedere alla chiusura dello scavo, nei termini fissati.
2. Il tempo concesso per l'esecuzione dei lavori può essere prorogato unicamente per cause non prevedibili e su richiesta motivata e documentata. Le proroghe devono essere richieste con lettera indirizzata al Servizio Tecnico prima della scadenza; in caso contrario l'interessato deve ottenere a tutti gli effetti una nuova autorizzazione.
3. In caso di mancata esecuzione dei lavori dovrà essere data idonea comunicazione scritta riportante il numero e protocollo della relativa autorizzazione.

Art. 8

Competenza dei lavori

1. L'apertura ed il riempimento degli scavi viene eseguito a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni e dalle imprese esecutrici.
2. Nel caso, ad esecuzione avvenuta dei lavori di ripristino, si rilevi che gli stessi non siano eseguiti a regola d'arte, l'Ente diffiderà i titolari dell'autorizzazione e/o delle imprese esecutrici ad eseguire i necessari lavori assegnando un termine perentorio per l'esecuzione degli stessi; decorso tale termine provvederà direttamente alla loro esecuzione in danno del titolare dell'autorizzazione a mezzo di Impresa di manutenzione di strade comunali o impresa comandata/autorizzata dal Servizio Tecnico. I prezzi applicati per il ripristino saranno quelli del capitolato speciale di appalto in vigore, relativo alle manutenzioni ordinarie delle strade comunali e/o comunque quelli contabilizzati o vistati dal Servizio Tecnico.
3. Fermo restando quanto sopra descritto il Concessionario e/o l'impresa esecutrice è tenuto a proprie cure e spese al controllo mediante una manutenzione ordinaria e straordinaria dei lavori eseguiti nel periodo compreso tra l'inizio dei lavori e un anno dopo la presa in carico da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 9

Condotta dei lavori e ordinanza del Corpo di Polizia Municipale di limitazione del traffico

1. Prima di iniziare i lavori i titolari delle autorizzazioni devono avvisare tutti i concessionari del suolo e del sottosuolo pubblico interessati alla zona dell'intervento ed intraprendere gli accordi necessari per evitare danni ai cavi, alle tubazioni, ai manufatti, alle alberate, alle aree a verde, alle banchine, alle scarpate, ai fossi e pertinenze in genere.
2. I lavori devono essere eseguiti in conformità agli elaborati grafici presentati ed alle prescrizioni tecniche contenute nell'autorizzazione e nel presente regolamento.

3. i titolari delle autorizzazioni sono tenuti a richiedere l'emissione della relativa Ordinanza da parte del Corpo di Polizia Municipale per la limitazione del traffico durante l'esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza e fluidità della circolazione.

Art. 10 Segnaletica e POS

1. Durante l'esecuzione dei lavori deve essere predisposta idonea segnaletica di lavori in corso e di riparo della zona stradale manomessa, come prescritto dal testo unico delle norme sulla disciplina della Circolazione stradale (Nuovo Codice della Strada e Leggi complementari e s.m.i.).

2. I segnali ed i ripari che devono essere visibili a conveniente distanza, devono essere mantenuti fino al ripristino definitivo dell'intervento. A norma delle vigenti regolamentazioni in merito, tutti i segnali ed i ripari devono riportare ben visibile il nome dell'Impresa esecutrice dei lavori; all'inizio del cantiere deve altresì essere posto un cartello portante indicazione: "LAVORI ESEGUITI PER CONTO DI", accompagnata dalla denominazione della Società o privato per conto della quale sono eseguiti i lavori.

3. La ditta esecutrice degli interventi deve depositare, insieme alla richiesta di autorizzazione dei lavori, apposito POS (piano operativo di sicurezza); il tutto comunque nel rispetto del d. lgs. 81/9.4.2008 (t.u. sulla salute e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro).

Art. 11 Occupazione del suolo e del sottosuolo

1. In fase di rilascio dell'autorizzazione verrà determinato -a cura del Comando di Polizia Municipale- anche il corrispettivo, se dovuto, per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, che sarà calcolato sugli effettivi metri quadrati di occupazione durante l'esecuzione dei lavori e secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'applicazione della tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

2. Qualora per le esigenze della viabilità si renda necessario rimuovere, modificare o spostare gli impianti o linee aeree o sotterranee la spesa relativa è a carico del proprietario o concessionario o gestore del sottoservizio e i relativi lavori devono essere eseguiti entro i termini prescritti dall'ente proprietario della strada, salvo quanto diversamente pattuito da convenzioni già in essere.

Art. 12 Nuove strade e rifacimenti completi della pavimentazione o di altre opere pubbliche

1. Qualora l'Amministrazione Comunale proceda al completo rifacimento della pavimentazione di una strada o alla costruzione di una nuova strada o comunque di una qualsiasi opera pubblica, il Comune ne darà tempestiva notizia agli Enti esercenti i pubblici servizi affinché in concomitanza possano anch'essi effettuare lavori di propria competenza che comportino comunque la manomissione del fondo stradale. A tal fine, le domande per il rilascio della relativa autorizzazione devono essere presentate entro il termine indicato nella comunicazione.

2. L'Amministrazione Comunale si impegna inoltre ad informare la popolazione interessata direttamente o con gli altri mezzi di informazione disponibili sollecitando i cittadini affinché richiedano, in tempo utile, eventuali allacciamenti o interventi vari.

3. Comunque e in ogni caso, in occasione di interventi a cura del Comune di varianti di opere pubbliche, in cui esistono già dei servizi o sottoservizi di privati e/o di altri enti che erogano servizi pubblici e si rende necessario modificare e/o rifare questi stessi servizi e/o sottoservizi,

a tanto deve essere provveduto con spese a carico di questi ultimi, senza avanzare ristori economici e/o rimborsi all'Amministrazione Comunale.

Art. 13 **Scavi su strada e/o pertinenza stradale**

PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI

1. I lavori di scavo:

- sul suolo pubblico,
- su aree di proprietà comunale,
- su strade,
- su pertinenze stradali
- su aree con servitù di pubblico transito.

realizzate con pavimentazioni in conglomerato bituminoso, devono essere eseguiti con l'utilizzo di idonee attrezzature, previo taglio lineare della pavimentazione stradale da realizzarsi esclusivamente tramite "tagliasfalto".

2. Devono essere limitati al massimo i danni alle pavimentazioni stradale per l'uso di:

- fresatrici,
- dischi;
- escavatori;
- automezzi ecc...

3. Il materiale di scavo deve essere allontanato e non può essere utilizzato per il rinterro; il tutto comunque nel rispetto delle norme sull'ambiente e sullo smaltimento dei rifiuti (con particolare riguardo al riutilizzo dei rifiuti).

4. Nel caso di fughe d'acqua che abbiano interessato ampie zone del sottofondo stradale occorre procedere al risanamento mediante l'uso di materiali aridi ed asciutti di tutta la zona interessata.

5. I lavori di scavo e di ripristino devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in modo da non intralciare il traffico veicolare e/o ciclabile e/o pedonale con sgombero sollecito e completo del materiale di scavo.

6. I depositi su strada e relativi cantieri devono essere segnalati secondo i disposti di cui all'art. 21 del D.Lgs 30/04/1992 n° 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i. ed artt. dal 30 al 43 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada" e s.m.i.

7. Devono essere rispettate tutte le prescrizioni imposte dalla normativa vigente in materia di sicurezza (d. lgs. 81/9.4.2008 - t.u. sulla salute e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro).

8. Le zone interessate dagli scavi devono essere mantenute pulite da materiali di risulta.

Art.14 **Rinterro e Ripristino Provvisorio**

1. Il soggetto titolare dell'autorizzazione all'esecuzione di scavi su suolo pubblico, a seguito dell'esecuzione dei lavori di scavo e relativi alle canalizzazioni e/o sottoservizi, dovrà effettuare i lavori di rinterro e ripristino provvisorio degli scavi nel pieno rispetto dei seguenti criteri minimi:

- i materiale di rinterro della parte bassa dello scavo sarà di tipo sabbioso e sarà posto in opera asciutto a strati multipli ed adeguatamente costipato a strati con l'utilizzo di idonei

mezzi meccanici. In particolare a contatto con le condotte dovrà essere posta in opera sabbia asciutta.

- sopra il materiale sabbioso sarà posato misto granulare stabilizzato posto in opera a strati multipli ed adeguatamente costipato a strati con l'utilizzo di idonei mezzi meccanici; lo spessore finito del misto granulare stabilizzato dovrà essere pari allo spessore compresso del sottofondo esistente e comunque non inferiore a 30 cm.

- il ripristino provvisorio della pavimentazione stradale sarà eseguito con conglomerato bituminoso di collegamento (binder) dello spessore, a compressione avvenuta, non inferiore a 11 cm entro 24 ore dall'apertura dello scavo.

- la generatrice superiore del conglomerato bituminoso di collegamento (binder) dovrà essere posta allo stesso livello della pavimentazione esistente senza bombature né avvallamenti o slabbrature.

Art. 15 Ripristino definitivo

1. Decorsi 180 giorni naturali e consecutivi dall'ultimazione dei lavori di scavo e ripristino provvisorio ed entro 270 giorni dall'ultimazione dei lavori di scavo e ripristino provvisorio, qualora gli stessi siano stati correttamente eseguiti, l'Ufficio Tecnico preposto rilascerà il benestare sui lavori di scavo e ripristino provvisorio realizzati dal soggetto titolare della specifica autorizzazione.

2. Successivamente al rilascio del benestare il soggetto titolare dell'autorizzazione provvederà, salvo disposizioni diverse impartite dall'Ufficio Tecnico preposto, all'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo nel rispetto dei seguenti criteri:

- Pulizia della zona su cui si deve operare ed allontanamento di tutti i materiali eterogenei posti lungo la zona dell'intervento;

- Fresatura della pavimentazione stradale per uno spessore minimo pari a 3 – 4 cm. e per una estensione in lunghezza ed in larghezza così come determinato al successivo art. 21;

- Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di usura, per una estensione in lunghezza ed in larghezza così come determinato al successivo art. 21, dello spessore, a compressione avvenuta, non inferiore a 3 – 4 cm.

- Nel ripristino definitivo relativo sia a qualsiasi tipo di strada con le relative pertinenze sia a qualsiasi tipo di marciapiede stradale con le relative pertinenze, sono a totale carico del titolare dell'autorizzazione e/o dell'impresa esecutrice anche la sistemazione e/o sostituzione e/o riposizionamento di cordoli, aiuole, pozzetti, chiusini, caditoie, bocche di lupo, elementi di arredo urbano, segnaletica orizzontale e verticale, verde pubblico, opere fognarie e pubblica illuminazione, opere annesse a sottoservizi in genere ecc. eventualmente danneggiati o rimossi durante le lavorazioni, il tutto al fine di ripristinare a perfetta regola d'arte le condizioni di transitabilità.

Art. 16 Scavi e ripristini su marciapiedi in conglomerato bituminoso, in pavimentazione speciale, banchine stradali sterrate e/o inerbite

1. Per i lavori di scavo su marciapiedi in conglomerato bituminoso si applicano le stesse prescrizioni operative generali di cui art. 13.

2. Per il RINTERRO E IL RIPRISTINO DEFINITIVO si prescrive:

- il materiale di rinterro della parte bassa dello scavo sarà di tipo sabbioso e sarà posto in opera asciutto a strati multipli ed adeguatamente costipato a strati con l'utilizzo di idonei mezzi meccanici. In particolare a contatto con le condotte dovrà essere posta in opera sabbia asciutta.

- Sopra il materiale sabbioso sarà posato misto granulare stabilizzato asciutto posto in opera a strati multipli ed adeguatamente costipato a strati con l'utilizzo di idonei mezzi meccanici; lo spessore finito del misto granulare stabilizzato dovrà essere pari allo spessore compresso del sottofondo esistente e comunque non inferiore a 15 cm.

- Sopra il materiale misto granulare stabilizzato dovrà essere realizzata una soletta di calcestruzzo dello spessore di quella esistente e comunque non inferiore a 12 cm.; il calcestruzzo avrà una resistenza a compressione minima pari a Rck 250 e sarà armato con rete elettrosaldata del tipo FeB44K diametro minimo 8 mm. e maglia quadrata cm. 20x20 .

- In sostituzione della soletta in calcestruzzo e del tappeto d'usura l'Ufficio Tecnico preposto potrà autorizzare, a suo insindacabile giudizio, ripristini previo l'utilizzo di bynder chiuso per uno spessore costipato di cm.12 intasato con emulsione bituminosa e sabbia fine.

- Il ripristino definitivo del marciapiede sarà eseguito con conglomerato bituminoso di usura dello spessore, a compressione avvenuta, non inferiore a 3 cm. per una estensione in larghezza e lunghezza così come determinato al successivo art. 22, entro 24 ore dall'apertura dello scavo.

- La generatrice superiore del conglomerato bituminoso di usura dovrà essere posta allo stesso livello della pavimentazione esistente senza bombature né avvallamenti o slabbrature, non deve essere impedito il deflusso delle acque meteoriche, non devono risultare ristagni d'acqua. Pozzetti, caditoie e quant'altro devono essere riposizionati in quota.

3. Nel caso di pavimentazione dei marciapiedi in autobloccanti (betonelle) o pavimentazioni di pregio (porfido, ecc.) il ripristino definitivo deve avvenire come specificato per i marciapiedi in conglomerato bituminoso, compreso la soletta in calcestruzzo, tenendo presente lo spessore di posa delle betonelle e del relativo sottofondo che non deve essere inferiore a 10 cm.

4. Nel ripristino definitivo relativo **sia a qualsiasi tipo di strada con le relative pertinenze sia a qualsiasi tipo di marciapiede stradale con le relative pertinenze**, sono a totale carico del titolare dell'autorizzazione e/o dell'impresa esecutrice anche la sistemazione e/o sostituzione e/o riposizionamento di cordoli, aiuole, pozzetti, chiusini, caditoie, bocche di lupo, elementi di arredo urbano, segnaletica orizzontale e verticale, verde pubblico, opere fognarie e pubblica illuminazione, opere annesse a sottoservizi in genere ecc. eventualmente danneggiati o rimossi durante le lavorazioni, il tutto al fine di ripristinare a perfetta regola d'arte le condizioni di transitabilità.

Art. 17

Realizzazione nuovo accesso carraio

1. Il titolare dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo accesso carraio su marciapiede esistente dovrà eseguire, a proprio totale carico, le seguenti lavorazioni nel pieno rispetto delle prescrizioni riportate nell'autorizzazione e delle prescrizioni minime di seguito riportate:

- Smontaggio della cordonata esistente : tale operazione deve essere eseguita con la massima cura senza arrecare danni alle opere esistenti quali: aiuole, pozzetti, chiusini, caditoie, bocche di lupo, elementi di arredo urbano, segnaletica orizzontale e verticale, verde pubblico, opere fognarie e di pubblica illuminazione, opere annesse a sottoservizi in genere ecc..;
- Demolizione del sottofondo e pulizia dello scavo;
- Rifacimento del sottofondo in calcestruzzo sotto il tratto di manufatto da riposizionare (rampa di accesso) e sotto il pezzo speciale di condonata stradale, dello spessore minimo di 25 cm. e armato con rete elettrosaldata tipo FeB44k con diametro minimo di mm.8 e maglia quadrata 15x15.
- Ripristino della pavimentazione del marciapiede secondo le prescrizioni tecniche relative al tipo di marciapiede esistente.

2. Il tutto deve essere eseguito a perfetta regola d'arte.

Art. 18 Strade Bianche

1. Per le strade bianche, si prescrive:

- Gli scavi sulle carreggiate stradali dovranno essere eseguiti a tratti in modo da permettere sia il transito pubblico e privato sia l'accesso agli ingressi carrai.
- Il materiale di risulta dello scavo non dovrà essere accumulato ai lati dello scavo, ma immediatamente caricato e trasportato a discarica dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dai lavori.
- Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni a collettori fognari, tubazioni o pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche anche private. I manufatti manomessi dovranno essere riparati o ricostruiti totalmente a cura e spese del Concessionario.
- Lo scavo su banchine rialzate alberate, salvo disposizioni diverse dell'Ufficio Tecnico preposto, dovrà sempre risultare a distanza non inferiore a mt. 3,00 dalle piante esistenti (filo tronco) e mt. 1,00 dagli arbusti; in ogni caso i lavori dovranno essere eseguiti con particolari cautele per non danneggiare gli apparati radicali delle piante (scavo a mano).
- Gli scavi siano tenuti sotto continua sorveglianza dal Concessionario e/o dell'Impresa esecutrice e, ove occorra, tempestivamente ricaricati, fino all'esecuzione del ripristino definitivo.

2. Per i RIPRISTINI si prescrive:

- Il riempimento dello scavo da effettuarsi dal Concessionario dovrà esser fatto completamente con misto granulare anidro di cava o di fiume di nuovo apporto. Tale riempimento dovrà essere eseguito a strati, di spessore di circa 20 cm., con adeguato innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito con macchinari idonei. Il materiale di rinterro della parte bassa dello scavo, in particolare a contatto con le condotte, dovrà essere di tipo sabbioso e asciutto.

3. Per il RIPRISTINO DEFINITIVO (da eseguire entro un mese dal 1° ripristino) si prescrive:

- Fornitura e stesa di pietrisco da estendersi sull'intera larghezza della strada previa regolarizzazione del fondo stradale.
- Nella fase di ripristino sia usata la massima cautela onde evitare la copertura di qualsiasi genere e natura di chiusini.
- Ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 19 Prescrizioni generali

1. Nella realizzazione degli interventi devono essere rispettate le seguenti condizioni :

- Sia data comunicazione tramite appositi modelli di : INIZIO LAVORI – FINE LAVORI (Certificato di Regolare Esecuzione).

- Qualora siano interessati terreni di proprietà privata l'autorizzazione sarà subordinata al benessere dei privati proprietari.
- I lavori devono essere condotti in modo da non intralciare la circolazione stradale e presi preventivamente accordi con il Comando di Polizia Municipale. Durante la loro esecuzione deve essere predisposta idonea segnaletica di lavori in corso e di ripari della zona stradale manomessa, come prescritto dal testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
- I lavori siano eseguiti in conformità del disegno presentato.
- Nell'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'uso di mezzi meccanici cingolati.
- Dovranno essere utilizzati mezzi e macchinari idonei a limitare le vibrazioni a garanzia della stabilità degli edifici presenti.
- Siano predisposte nel sottosuolo più tubazioni passacavi affinché per future necessità di potenziamento degli impianti non si debba ricorrere a nuove manomissioni delle pavimentazioni stradali.
- Sia ripristinata la segnaletica verticale esistente.
- Tutti i pozzetti/chiusini dovranno essere mantenuti a perfetto livello della superficie, ripristinandoli nel tempo anche in dipendenza di lavori manutentivi realizzati dall'Amministrazione Comunale.
- Il Servizio Tecnico si riserva la facoltà di disporre ulteriori o più specifiche prescrizioni anche a lavori già avviati.
- In considerazione della particolarità dell'ambito nel quale le opere risultano realizzate l'impresa esecutrice è responsabile delle opere, secondo quanto disposto dagli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.
- Siano scrupolosamente osservate le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.81/9.4.2008 e succ. mod. e int.
- Siano osservate le disposizioni impartite dal Codice della Strada vigente e s.m.i.
- I titolari delle autorizzazioni sono responsabili per qualsiasi evento che procuri danni a terzi che si verifichi in conseguenza dell'esecuzione dell'opera e/o della occupazione del sottosuolo pubblico.
- I titolari dell'autorizzazione restano responsabili, civilmente e penalmente, degli avvallamenti e di tutte le degradazioni che si verifichino sull'area dell'intervento a causa dei lavori da essi eseguiti.

2. Il ripristino definitivo su tutti i tipi di strada, relative pertinenze e marciapiedi prevede, a totale carico del titolare dell'autorizzazione, anche la sistemazione e/o sostituzione e/o riposizionamento di cordoli, aiuole, pozzetti, chiusini, caditoie, bocche di lupo, elementi di arredo urbano, segnaletica orizzontale e verticale, verde pubblico, opere fognarie e di pubblica illuminazione, opere annesse a sottoservizi in genere ecc.. eventualmente danneggiate o rimosse durante le lavorazioni, il tutto al fine di ripristinare a perfetta regola d'arte le condizioni di transitabilità preesistenti l'intervento.

Art. 20

Prescrizioni particolari

AREE VERDI

- Nel caso di scavi su aree verdi il ripristino dovrà essere eseguito secondo le prescrizioni impartite dal Servizio Tecnico.

STRADE PROVINCIALI

- La presente autorizzazione sarà subordinata al benessere dell'Amministrazione Provinciale. Siano osservate le disposizioni impartite dalla Provincia di Taranto, le quali hanno carattere di prescrizione vincolante.

PRESENZA DI DOSSI O PALETTI DISSUASORI DI TRAFFICO

- Durante i lavori dovrà essere prestata particolare cura ai "dossi rallentatori di velocità". Nel caso di concomitanza con gli scavi gli stessi dovranno essere ripristinati a regola d'arte.

INTERVENTI DA PARTE DI SOC. DI SERVIZI

- Al fine di individuare il proprietario del sottoservizio, nel caso di future manomissioni del suolo, il Concessionario dovrà porre sopra al cavo e/o tubazione ad una profondità non inferiore a cm. 50 un opportuno manufatto con indicato la relativa denominazione o nastro colorato.
- Le opere in attraversamento dovranno essere realizzate prevedendo manufatti o tubazioni camicia in modo da consentire gli interventi di manutenzione senza manomettere il manto stradale.

Art. 21

Tombinamento fossi e ripristino definitivo

1. Il titolare dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di tombinamento dei fossi dovrà eseguire, a proprio totale carico, le lavorazioni nel pieno rispetto delle prescrizioni che seguono e presentando apposita domanda che deve essere corredata di un progetto, presentato in duplice copia, redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, contenente:

- relazione tecnica descrittiva;
- relazione idraulica del fosso che si intende tombinare;
- documentazione fotografica;
- planimetria catastale;
- planimetria dello stato attuale in scala 1:200;
- profilo longitudinale del fosso che si intende tombinare, partendo dal passo carraio precedente al passo carraio successivo al tratto di fosso interessato (escludendo il passo carraio di proprietà del titolare della richiesta di autorizzazione). Nel caso non vi siano passi carrai esistenti, si richiede il profilo longitudinale del fosso per una distanza di almeno 100 mt. prima e 100 mt. dopo il tratto di fosso da tombinare.
- Sezioni trasversali dello stato attuale del fosso da tombinare;
- Planimetria dello stato di progetto scala 1:200
- Profilo longitudinale di progetto;
- Sezioni trasversali di progetto;
- Particolari costruttivi.

2. Le PRESCRIZIONI MINIME sono le seguenti:

- Eventuale pulizia e risagomatura del tratto di fosso interessato al tombinamento seguendo la pendenza naturale e graduale fino al fondo tubo esistente;
- Il tombinamento del fosso deve essere realizzato con tubi autoportanti in c.l.s. vibrocompresso o p.v.c. del diametro interno non inferiore a cm. 50, opportunamente

- collegati e stuccati e posizionati in modo tale che l'asse della canalizzazione con l'asse del fosso esistente. I tubi dovranno essere posti in opera a cm. 10 sotto il livello del fondo fosso sistemato;
- Dovranno essere posti in opera pozzetti di ispezione o caditoie secondo quanto prescritto nell'autorizzazione;
 - Riempimento dello scavo e rinfiacco del tombinamento mediante sabbia opportunamente compattata;
 - Realizzazione di uno strato di misto granulare stabilizzato per uno spessore minimo di 20 cm. opportunamente costipato;
 - Riporto di terreno vegetale fino a livello stradale.
 - Le eventuali testate devono essere costruite in modo tale da evitare franamenti del terreno ed impedimenti alla viabilità;
 - La copertura del fosso non deve in alcun modo ostacolare il libero corso delle acque, pertanto il titolare dell'autorizzazione deve provvedere a mantenere ,a sua cura e spese, costantemente pulita la tubazione;
 - Qualora si rendesse necessario rimuovere la tubazione, la spesa relativa sarà a carico del titolare dell'autorizzazione;
 - Il titolare dell'autorizzazione deve provvedere a sue spese a tutti i lavori di manutenzione del fosso che gli fossero prescritti dall'Amministrazione Comunale;
 - I lavori e le installazioni formanti oggetto dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti, secondo la documentazione tecnica approvata, a perfetta regola d'arte e compiuti nel più breve tempo possibile, con la osservanza delle norme tecniche di esecuzione prescritte dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovrà essere data comunicazione di fine lavori e Certificato di Collaudo Finale, che attesti la conformità delle opere al progetto presentato, **come da art. 4 - 7° comma della Legge 493/93 così come sostituito dall'art. 2 comma 60 L. n°662 del 23/12/96;**
 - Nel corso dei lavori e comunque quando si presenti possibilità di danni a terzi, il titolare dell' autorizzazione dovrà provvedere alla posa dei sostegni, recinti, cavalletti, segnalazioni stradali, conformemente alle prescrizioni del Codice della Strada e delle altre norme in vigore;
 - Lo stesso titolare dovrà eseguire, a tutte sue spese, le modificazioni che in qualsiasi tempo si rendessero necessarie alle opere formanti oggetto dell'autorizzazione, in occasione di lavori che l'Amministrazione facesse eseguire nella strada, via o piazza a cui si riferisce l'autorizzazione medesima;
 - In caso di revoca, di scadenza o decadenza dell'autorizzazione, sarà obbligo del titolare di rimettere in pristino ogni cosa, nel termine che gli sarà assegnato; in caso di inadempienza i lavori saranno eseguiti d'ufficio a tutte spese a carico del titolare senza che possa pretendere indennità di sorta;
 - sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi e la facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;
 - per ogni danno causato a persone, cose o animali dai lavori di cui all'autorizzazione, è responsabile il titolare dell'autorizzazione ritenendosi l'Amministrazione Comunale sollevata da ogni responsabilità civile e penale.
 - L'infrazione ad una qualsiasi delle condizioni sopra esposte comporterà la decadenza dell'autorizzazione;
 - L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza alcun indennizzo;
 - Il titolare dell'autorizzazione, a garanzia degli oneri prescritti , dovrà versare una somma a titolo di deposito cauzionale che verrà restituita a lavori ultimati.

Art. 22

Estensione dei ripristini definitivi

1. Per l'esecuzione dei ripristini definitivi dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) STRADE DI LARGHEZZA INFERIORE O UGUALE A METRI 6,00

Ripristino del tappeto di usura (spessore minimo cm 3) per l'intera carreggiata stradale previa fresatura.

Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche e non devono risultare ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie, chiusini e quanto altro devono essere riposizionati in quota.

b) STRADE DI LARGHEZZA SUPERIORE A METRI 6,00

Ripristino del tappeto di usura (spessore minimo cm 3) per metà carreggiata stradale previa fresatura. Ciò a condizione che il taglio longitudinale della stradale avvenga nella metà della carreggiata. Qualora il taglio longitudinale della strada venga eseguito centralmente, in questo caso il ripristino deve interessare l'intera larghezza stradale. Tutto quanto innanzi, comunque, secondo l'istruttoria degli uffici preposti.

Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche e non devono risultare ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie, chiusini e quanto altro devono essere riposizionati in quota.

c) SCAVI TRASVERSALI

Quando vengono eseguiti tagli trasversali, deve essere eseguito il rifacimento della pavimentazione della strada stessa interessata, per una larghezza pari al triplo della larghezza dello scavo con tutte le modalità, le precauzioni e le regole d'arte prescritte nel presente regolamento.

d) MARCIAPIEDI

Ripristino del tappeto di usura per l'intera larghezza, previa scarifica, posizionamento in quota di pozzetti, chiusini, ecc... e sostituzione di eventuali cordoli, bocche di lupo, pozzetti interessati dallo scavo.

e) SCAVI IN PROSSIMITA' DI INTERSEZIONI STRADALI

Nel caso di scavi in prossimità di intersezioni stradali, il ripristino definitivo dovrà essere eseguito su tutta l'intersezione.

ART. 23 Responsabilità

1. I titolari delle autorizzazioni e/o le imprese esecutrici, sono responsabili per qualsiasi evento che procuri danni a terzi che si verifichi in conseguenza dell'esecuzione dell'opera e/o della occupazione del sottosuolo pubblico.

2. I titolari delle autorizzazioni e/o le imprese esecutrici restano responsabili, civilmente e penalmente, degli avvallamenti e di ogni degrado che si verifichi sull'area dell'intervento a causa dei lavori da essi eseguiti. Tale responsabilità viene mantenuta anche a seguito di dichiarazione di Regolare Esecuzione e presa in consegna dei sedimi da parte dell'Amministrazione Comunale.

3. I titolari delle autorizzazioni e/o le imprese esecutrici che fanno eseguire i lavori di ripristino sono responsabili delle opere secondo quanto disposto dall'artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile.

4. I titolari delle autorizzazioni sono responsabili ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81/9.4.2008 e s.m.i..

Art. 24 Garanzie

1. Il soggetto richiedente, sia privato sia concessionario di pubblici servizi al momento del ritiro di ogni autorizzazione all'esecuzione di scavi su suolo pubblico rilasciata dal Servizio Tecnico del Comune di Faggiano, dovrà dimostrare l'avvenuto versamento a favore dell'Amministrazione Comunale di cauzione a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori di scavo e ripristino definitivo. Tale cauzione verrà restituita, previa richiesta, dopo il rilascio del collaudo finale da parte del Servizio Tecnico.

2. In deroga a quanto riportato nel comma precedente, i soggetti concessionari di pubblici servizi che prevedono di effettuare durante l'anno solare scavi o altri interventi su suolo pubblico potranno sottoscrivere una polizza fidejussoria complessiva annuale a titolo di cauzione. L'entità della cauzione annuale è determinata in misura pari al 10% della spesa prevista per l'esecuzione dei lavori annui di scavo e ripristino provvisorio/definitivo e dovrà essere quantificata da ogni Ente sulla base degli interventi eseguiti nell'anno solare precedente nel territorio comunale, compreso quelli urgenti (a tali costi dovrà essere aggiunta l'IVA di legge).

3. Il Servizio Ambiente Lavori Pubblici e Patrimonio, si riserva di verificare la spesa dei lavori dichiarati. L'entità della suddetta cauzione non dovrà comunque mai essere inferiore ad euro 10.000,00. Qualora il Servizio Tecnico del Comune di Faggiano rilevasse una o più delle suddette inadempienze del soggetto concessionario di pubblici servizi, l'Amministrazione Comunale procederà all'incameramento, in tutto o in parte, della cauzione annuale versata. In tal caso il soggetto concessionario di pubblici servizi dovrà tassativamente integrare la cauzione annuale prestata fino a ricostruire l'importo originario della cauzione annuale stessa.

3. – SOSTITUITO DA:

- Art. 24 – Garanzie - il comma 3 è sostituito- :

3. Il Servizio Ambiente e Lavori e Patrimonio, si riserva di verificare la spesa dei lavori dichiarati. L'entità della suddetta cauzione non dovrà comunque mai essere inferiore ad euro 1.000,00 (mille/00) qualora il Servizio Tecnico del comune di Faggiano rilevasse una o più delle suddette inadempienze del soggetto concessionario di pubblici servizi, l'Amministrazione Comunale procederà all'incameramento, in tutto o in parte , della cauzione annuale versata. In tal caso il soggetto concessionario di pubblici servizi dovrà tassativamente integrare la cauzione annuale prestata fino a ricostruire l'importo originario della cauzione annuale stessa.

4. Il soggetto richiedente, sia privato sia concessionario di pubblici servizi al momento del ritiro di ogni autorizzazione all'esecuzione di scavi su suolo pubblico rilasciata dal Servizio Tecnico del Comune di Faggiano, in luogo del deposito della cauzione a garanzia, potranno sottoscrivere una polizza fidejussoria pari all'importo dei lavori da eseguire, determinato con apposito computo metrico. Qualora il Servizio Tecnico del Comune di Faggiano rilevasse una o più inadempienze del soggetto sia privato che concessionario di pubblici servizi, l'Amministrazione Comunale procederà all'incameramento, in tutto o in parte, della cauzione versata.

Art. 25 Vigilanza

Il Servizio Servizio Tecnico e il Comando di Polizia Municipale del Comune di Faggiano direttamente o tramite soggetti espressamente autorizzati eserciteranno la vigilanza sull'esecuzione delle opere di scavo e del successivo ripristino.

Art. 26 Sanzioni

1. Chiunque esegua occupazioni, scavi o qualsiasi lavoro nelle strade e nel suolo comunale senza preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio preposto è soggetto a sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n° 285/92 Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni ed agli altri provvedimenti previsti dalla vigente normativa in materia.

2. Chiunque intraprenda lavori in esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo pubblico per i quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori, dovrà conservare nel luogo dei lavori, il relativo atto autorizzativo da presentare ad ogni richiesta dei funzionari incaricati o degli agenti di polizia.

3. ART . 26 – Sanzioni –

3. I soggetti titolari dell'autorizzazione amministrativa che non provvedano al ripristino della pavimentazione stradale nei termini prescrittivi fissati dall'art. 22 del presente Regolamento è soggetto a sanzione amministrativa da € 100,00 (cento/00) a € 500,00 (cinquecento/00), oltre all'addebito delle spese sostenute per il ripristino della pavimentazione stradale.

Art. 27 Piano annuale Interventi dei concessionari di pubblici servizi

1. I concessionari di pubblici servizi che prevedono di compiere, durante l'anno solare, interventi su suolo pubblico, entro il 31 gennaio di ogni anno possono comunicare al Servizio Tecnico il loro Piano degli Interventi programmati.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva di formulare eventuali osservazioni in merito ed i concessionari si impegnano ad adeguarsi alle osservazioni e/o disposizioni impartite.

Art. 28 Rilascio benestare finale

1. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di Regolare Esecuzione da parte del Direttore dei Lavori/Committente Responsabile, il Servizio Tecnico verifica che gli stessi sono stati correttamente eseguiti e rilascia il benestare finale sui lavori.

2. Resta inteso comunque che i titolari delle autorizzazioni e/o le imprese esecutrici restano responsabili, civilmente e penalmente, degli avvallamenti e di ogni degrado che si verifichi sull'area dell'intervento a causa dei lavori da essi eseguiti.

3. Tale responsabilità viene mantenuta anche a seguito di dichiarazione di Regolare Esecuzione e presa in consegna dei sedimi da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 29 Norme Transitorie

1. I soggetti titolari delle autorizzazioni agli scavi, rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, devono comunque adeguatamente mantenere le opere realizzate, secondo le prescrizioni di cui al presente regolamento.

2. Il Servizio Tecnico potrà in qualsiasi momento prescrivere interventi idonei al ripristino degli scavi effettuati onde riportare la strada alle condizioni normali di usura.

Art. 30
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento deliberativo relativo di approvazione.